



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti 154  
40018 San Pietro in Casale BO  
Tel. 051 66.69.511 fax 051 81.79.84  
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Renato Rizz  
Gruppo consiliare L'altra San Pietro  
Consigliere Capogruppo  
r.rizz@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

San Pietro in Casale, 7 gennaio 2019

Al sig. SINDACO del Comune  
di San Pietro in Casale  
CLAUDIO PEZZOLI

**OGGETTO: mozione di richiesta sospensione Legge n. 132 del 1 dicembre 2018 -  
DECRETO SICUREZZA**

#### PREMESSO

- Che questo consiglio già in data 26/11/2018 ha votato con un'ampia maggioranza un ordine del giorno con cui si chiedeva l'impegno del sindaco a sospendere in via transitoria il decreto sino alla conclusione dell'iter;
- che è stato recentemente convertito in legge nr. 132/2018 il D.L. 113/2018, c.d. "decreto sicurezza" e che tra le previsioni di tale normativa ve ne sono alcune che incidono sensibilmente sulle condizioni di trattamento anagrafico degli stranieri presenti sul territorio nazionale e, segnatamente, del Comune.

#### TENUTO CONTO

- che l'art. 13 del D.L. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018 prevede sensibili modifiche in tema di "disposizioni in materia di iscrizione anagrafica", innovando in particolar modo le previsioni contenute nel D. Lgs. 142/2015, in tema di permesso di soggiorno per richieste di protezione umanitaria e di iscrizione anagrafica.
- Che le previsioni del D.L. 113/2018 venivano confermate da una circolare ministeriale, nr. 15/2018, a firma del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, in data 18.10.2018.

#### CONSIDERATO

- Che le previsioni della l. 132/2018 di cui all'art. 13 citato possono incidere sensibilmente sui principi di rilevanza costituzionale, incidendone profondamente la portata, e specificamente, all'art. 2 – laddove il rifiuto della residenza anagrafica

limita il soggetto nell'esercizio della partecipazione alle formazioni sociali –, all'art. 14 – laddove l'inviolabilità del domicilio sarebbe incisa da un provvedimento negativo in materia anagrafica –, all'art. 16 – laddove la libertà di movimento sarebbe condizionata e potenzialmente compressa oltre ogni ragionevolezza nella evenienza dell'incisione del diritto di residenza oltre ogni ragionevole protezione di altri interessi pubblici concorrenti –, all'art. 32 – laddove il diritto alla salute sarebbe meno garantito per la differenziazione geografica o per mancanza della residenzialità formale.

### **ATTESO**

- che giurisprudenza di Consulta con sentenze ormai pacifiche e assimilate nell'ordinamento afferma e statuisce che: “lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (...). In particolare, per quanto qui interessa, ciò comporta il rispetto, da parte del Legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive” (sentenza nr. 148/2008 e – su medesime argomentazioni – anche le sentenze nn. 324/2006, 432/2005 e 203/1997).

### **RISCONTRATO**

- che il potenziale conflitto tra le novazioni normative introdotte dal combinato disposto di D.L. 113/2018 e l. 132/2018 nell'impianto del sistema di registrazione anagrafica e di erogazione dei servizi alla persona e i diritti fondamentali statuiti dal vigente sistema costituzionale possa ingiustamente investire anche questa Amministrazione comunale.

### **RITENUTO**

- necessario e doveroso dover far assumere agli uffici di questo Comune indirizzi operativi e direttive conformi al sistema valoriale che informa la nostra Repubblica e non conflittuali con le previsioni costituzionali a difesa dei diritti di tutti gli individui nel caso di errata applicazione della normativa introdotta.

Tutto quanto sopra premesso, considerato, tenuto conto, atteso, riscontrato e ritenuto,

### **IMPEGNA**

l'Amministrazione Comunale

- a conferire al Dirigente del Servizio di Anagrafe e di Servizi al Cittadino il mandato di approfondire tutti i profili giuridici anagrafici derivanti dall'applicazione della citata l. 132/2018 e in particolar modo tenendo in conto le potenziali ripercussioni in tema di violazione dei diritti individuali sanciti dal nostro ordinamento costituzionale.

- a valutare l'opportunità di impartire indicazioni operative agli uffici anagrafici atte a sospendere temporaneamente per gli stranieri eventualmente coinvolti dall'applicazione della l. 132/2018 qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona, con particolare ma non esclusivo riferimento alle procedure di iscrizione delle residenza anagrafica.

***Renato Rizz***  
***Capogruppo "L'Altra San Pietro"***